



COMUNE DI CORNO GIOVINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 27 del 07/10/2016**

INDICE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Ambiti di applicazione

Articolo 3 – Principali prescrizioni

Articolo 4 – Aree destinate ad allevamenti e ricovero di bestiame e foraggio

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 5 – Autorizzazioni all'abbattimento

Articolo 6 – Interventi obbligatori e manutenzione

Articolo 7 – Salvaguardia fitopatologica

Articolo 8 - Divieti

Articolo 9 – Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

Articolo 10 – Interventi in ambito di aree vincolate

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Articolo 11 – Ambito d'applicazione

Articolo 12 – Interventi obbligatori e manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale

Articolo 13 – Salvaguardia fitopatologica da parte dell'Amministrazione Comunale

Articolo 14 – Contributi volontari/sponsorizzazioni

TITOLO IV

PRESCRIZIONI TECNICHE E OPERATIVE

Articolo 15 – Norme tecniche per gli interventi di potatura

Articolo 16 – Indicazioni di massima per la messa a dimora di nuove piante

Articolo 17 – Indicazioni di massima per lo sfalcio dei tappeti erbosi

Articolo 18 – Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

TITOLO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19 – Disciplina del sistema sanzionatorio

Articolo 20 – Controlli amministrativi

Articolo 21 – Reiterazione delle violazioni

Articolo 22 – Destinazione dei proventi e delle quote versate ai sensi del presente Regolamento

ALLEGATO A: Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto

ALLEGATO B: Specie esotiche sconsigliate

ALLEGATO C: Elenco degli alberi e arbusti consigliati

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

La finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

Articolo 2. Ambiti di applicazione

1) Il presente Regolamento si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato presente su tutto il territorio comunale e disciplina tutti gli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi ed il loro uso.

2) Dal presente Regolamento sono escluse le zone boscate soggette a legislazione regionale L.R. n° 31/2008, le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti e i frutteti) e gli alberi o gruppi di alberi per i quali sono già stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente Regolamento.

3) Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente Regolamento tutte le specie autoctone tipiche dell'ambiente padano e in particolare:

a) quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, olmo, ontano, gelso bianco, gelso nero, acero campestre nonché gli esemplari delle seguenti specie arbustive: fusaggine, rosa canina, prugnolo, lantana, sanguinello, caprifoglio, pieris, ligustro, bosso, salice, biancospino, corniolo, sambuco;

b) gli alberi monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, come in allegato PIF (Piano Indirizzo Forestale);

c) In generale gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm. 30 (circonferenza circa 95 cm.), misurato a metri 1 da terra.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare alla Provincia piante singole o in gruppo da inserire nell'elenco degli Alberi Monumentali.

4) Oltre a quanto indicato al precedente comma 3 l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita Ordinanza Sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

Articolo 3. Principali prescrizioni

1) Gli elementi vegetazionali appartenenti alla specie QUERCUS aventi diametro pari o superiore a cm 30 (circonferenza cm. 95) misurato a metri 1,00 da terra, presenti su tutto il territorio comunale devono essere conservati e mantenuti in perfetta efficienza vegetativa a cura del proprietario, possessore o detentore.

2) La riqualificazione ambientale con nuovi impianti ha prioritariamente per oggetto l'equipaggiamento vegetazionale lungo i corsi d'acqua, le strade comunali e vicinali, le strade e i percorsi campestri, i confini poderali, le scarpate e gli altri elementi

morfologici presenti sul territorio; essa è realizzata con elementi vegetazionali di specie diverse tra loro, atte ad incrementare la varietà ambientale.

3) Sul ciglio delle strade comunali, vicinali e campestri, sulle sponde di canali, rogge e coli irrigui è consentita la messa a dimora di arbusti, siepi e alberi, anche di alto fusto, essendo tale pratica consolidatasi storicamente come uso locale (la norma che precede è assunta quale norma regolamentare ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile).

4) L'eliminazione di siepi costituite da specie autoctone e di filari arborati posti lungo i corpi d'acqua, quando autorizzati, comporta l'obbligo del reimpianto, non necessariamente nello stesso sito. Tale pratica è consentita nel periodo temporale tra il 15 Ottobre e il 31 Marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.

5) È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato B, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.

6) È vietato apporre sulle piante cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei.

7) In qualsiasi caso è vietata l'operazione di capitozzatura degli alberi.

8) Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ogni albero e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.

9) Chiunque violi le restanti disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00 e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.

Articolo 4. Aree destinate ad allevamenti e ricovero di bestiame e foraggio

1) Per tutti i nuovi insediamenti e costruzioni valgono le prescrizioni di tutte le norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia che prevedono la piantumazione di alberi e siepi miste a barriera lungo tutto il perimetro dell'area interessata.

2) In ogni caso il Comune rilascerà idoneo titolo abilitativo per i nuovi insediamenti o ampliamenti, riguardanti l'allevamento, il ricovero del bestiame e dei foraggi, prevedendo la piantumazione di alberi o di siepi autoctone miste a barriera protettiva e di mascheramento, lungo almeno i 3/4 (tre quarti) del perimetro totale dell'area includendo in ogni caso la zona orientata verso il centro abitato e verso le aree visibili dalle strade di pubblico passaggio.

3) La piantumazione di cui al comma precedente dovrà avvenire esclusivamente prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità della struttura a cui si riferisce.

4) Per gli insediamenti di allevamento, ricovero di bestiame e foraggio già esistenti su tutto il territorio comunale che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, avevano l'obbligo, in forza di qualsiasi atto/titolo abilitativo, della mascheratura o mitigazione ambientale e che non vi abbiano per qualsiasi motivo ancora provveduto ovvero non abbiano mantenuto in buono stato di conservazione le essenze arboree piantumate sono tenuti, entro il termine di 12 mesi, ad adempiere alla prescrizione ovvero a ripiantumare le essenze arboree morte.

5) Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale verificare l'avvenuto attecchimento e la successiva cura dell'impianto arboreo secondo quanto stabilito dalle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. Lo stesso Ufficio verifica che venga ottemperato a quanto prescritto al precedente comma 4).

6) Per le nuove costruzioni o ampliamenti dell'esistente la mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 2) comporta il mancato perfezionamento del titolo con conseguente inagibilità dell'intera struttura;

7) Chiunque non provveda a sanare quanto previsto dal comma 4) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. Alla violazione conseguirà altresì il pagamento di una quota calcolata ai sensi dell'articolo 5 commi 11 e 13.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 5. Autorizzazioni all'abbattimento

1) L'abbattimento di alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 2 comma 3) e 4) è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'autorizzazione non è richiesta nei casi di necessità e urgenza contemplati dal successivo comma 4).

2) La suddetta richiesta di autorizzazione, da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, dovrà essere corredata di:

a) descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,00 da terra;

b) motivazione dell'abbattimento;

c) documentazione fotografica;

d) planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;

e) per l'abbattimento di alberi aventi un diametro superiore ai 60 cm. e/o circonferenza circa 200 cm. (misurato a un'altezza da terra pari a mt. 1,30) si necessiterà una perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale ed apposita documentazione fotografica;

f) dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico architettonici.

3) Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere inoltrate utilizzando prioritariamente la modulistica appositamente approvata. In caso di mancato utilizzo della modulistica la domanda dovrà comunque contenere tutti gli elementi essenziali elencati al precedente comma 2);

4) In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale competente, facendo pervenire successivamente la documentazione di cui al precedente comma 2).

5) La richiesta di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale, al quale è data facoltà di richiedere la documentazione mancante e di procedere ad eventuale sopralluogo. Nel caso la motivazione addotte siano considerate valide, seguirà il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso l'istanza non abbia riscontro nei termini previsti successivi alla presentazione è da intendersi accolta (silenzio assenso).

Diversamente verrà emesso motivato parere contrario.

Per la valutazione delle istanze l'ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.

6) L'abbattimento in assenza di autorizzazione o comunicazione delle tipologie arboree nomate comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00 in relazione al valore dell'albero abbattuto stimato sulla base del listino dell'Assoverde e per ogni albero su cui è stato effettuato l'intervento abusivo.

Nel caso d'interventi di abbattimento di filari o singole piantumazioni particolarmente significative sotto l'aspetto paesaggistico ambientale, su espressa prescrizione comunicata da parte dell'Ufficio Tecnico, il richiedente dovrà effettuare la ripiantumazione delle essenze, in assenza della quale si applicheranno a suo carico sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

Articolo 6. Interventi obbligatori e manutenzione

1) I proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all'art. 2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

a) taglio e manutenzione delle essenze sporgenti verso le pubbliche proprietà a filo o recinzione o confine di proprietà, compresa la puntuale raccolta del fogliame e/o materiale vegetale caduto sulle pubbliche vie;

b) pulizia dell'area;

c) taglio dell'erba;

d) sramatura di parti legnose secche;

e) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;

f) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;

g) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.).

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità ed a tutela delle corrette condizioni igienico-sanitarie, si provvederà, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

2) Le proprietà confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili devono mantenere le parti a verde (siepi o quant'altro)

di proprietà, in modo che non sporgano verso la parte pubblica, al fine di non intralciare e/o restringere o arrecare danno alla visibilità stradale e/o della cartellonistica e/o delle parti pubbliche, in conformità alle disposizioni del Codice della strada e del Codice Civile.

Le distanze e le altezze ammesse sono previste dall'art. 892 e 899 del C.C., comunque mai sporgenti dai confini della proprietà privata verso la pubblica e di un'altezza massima non superiore ai 2.20 mt., salvo prescrizioni più restrittive.

Si ribadisce l'obbligo a tutti i proprietari di essenze poste in prossimità e/o a confine con spazi pubblici di provvedere alla raccolta del fogliame, ramaglie e quant'altro materiale finisca sulla proprietà pubblica.

È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica di effettuare i tagli necessari, affinché non sia intralciata la visibilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti, ramaglie e fogliame afferenti a terreni privati, il privato dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli tempestivamente.

Qualora, a seguito di rilevazione da parte degli uffici comunali, il privato non provveda al ripristino delle condizioni di pulizia degli spazi pubblici sarà sanzionabile con ammende a partire da € 50,00 sino a € 300,00.

3) Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche, o ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi, anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a mt. 2,50 rispetto al medesimo, fermo restando l'obbligo da parte del privato di provvedere alla pulizia del fogliame.

4) I proprietari di aree agricole confinanti con strade comunali sono tenuti alla manutenzione stagionale dei colti e/o rogge (quando non pertinenti a consorzi di bonifica) oltre allo sfalcio periodico della vegetazione spontanea verso le pubbliche proprietà.

La mancata ottemperanza a quanto prescritto comporterà l'applicazione di ammende a partire da € 50,00 sino a € 300,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione delle manutenzioni omesse.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni, devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Articolo 7. Salvaguardia fitopatologica

1) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari competenti.

2) Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione/estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei già esistenti.

3) In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà privata o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita Ordinanza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.

4) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitosanitarie necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

5) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque

6) Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 nonché delle Ordinanze emesse ai sensi del comma 3 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. La violazione di cui al comma 1 è sanzionata a norma della Legge Regionale di riferimento.

Articolo 8. Divieti

1) Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

2) La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 (per ogni albero danneggiato) e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.

Articolo 9. Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

1) I progetti edilizi dovranno prevedere la tutela del verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

2) La documentazione relativa a nuove costruzioni dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5.

3) L'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.

3bis) In tutti i casi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione è prescritta la messa a dimora di nuovi alberi secondo le indicazioni previste dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio. Nelle zone in cui dette norme non prevedano il risarcimento ambientale riferito agli alberi, è obbligo la dotazione di n° 1 albero ogni 200 mq. di superficie del fondo.

4) Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa al valore degli alberi calcolata ai sensi del precedente articolo 5 comma 11 da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di ripiantumazione.

5) Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente e puntualmente descritti al successivo articolo 18.

6) Le presenti norme si applicano all'intero territorio comunale.

7) Il mancato inoltro della documentazione prevista al comma 2 e il mancato versamento della somma compensativa di cui al comma 4 comporterà la sospensione dei termini di valutazione dell'istanza.

8) Il mancato rispetto della prescrizione di cui al comma 5 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 10. Interventi in ambito di aree vincolate

1) L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Articolo 11. Ambito d'applicazione

1) Il presente Titolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di Corno Giovine così elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- d) spazi di proprietà comunale destinati a verde.

2) Lo scopo dell'Amministrazione Comunale è promuovere il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi salvaguardando nel contempo l'ambiente dai possibili danni derivati da cattivo uso.

3) La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di Legge, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti Comunali che disciplinano l'utilizzo di spazi e aree pubbliche, dalle Delibere di applicazione degli stessi e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

Articolo 12. Interventi obbligatori e manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale

1) L'amministrazione Comunale o il Gestore di zone sistemate a verde pubblico di cui all'articolo 2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

a) pulizia dell'area;

b) taglio dell'erba;

c) sramatura di parti legnose secche;

d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;

e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.).

2) In caso di rimozione di alberi, per qualsiasi motivo venga effettuata, l'Amministrazione Comunale provvederà a ripiantumarne, anche in area diversa, un numero pari a quelli rimossi.

3) Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

4) L'Amministrazione Comunale proprietaria di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o privata, è tenuta ad effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

5) Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono, di norma, essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

6) Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti ad esclusione di quelli tutelati e dichiarati monumentali.

7) Sul ciglio delle strade comunali, vicinali e campestri, sulle sponde di canali, rogge e coli irrigui è consentita la messa a dimora di arbusti, siepi e alberi, anche di alto fusto, essendo tale pratica consolidatasi storicamente come uso locale (la norma che precede è assunta quale norma regolamentare ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile).

Articolo 13. Salvaguardia fitopatologica da parte dell'Amministrazione comunale

1) Da effettuarsi a cura dell'Amministrazione comunale nei modi e con le tutele già espresse all'art. 7.

Articolo 14. Contributi volontari/sponsorizzazioni

1) L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi nei modi previsti da specifiche convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere l'esenzione, totale o parziale, del pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP).

TITOLO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE E OPERATIVE

Articolo 15. Norme tecniche per gli interventi di potatura

1) **Periodo di potatura** - Le potature devono essere eseguite durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro.

2) **Tipologie di potatura:**

a) **Potatura di allevamento** - Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.

b) **Potatura di mantenimento** - Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.

c) **Potatura di contenimento** - È necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

d) **Potatura di risanamento** - È un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali aggredite da parassiti, effettuato comunque nel rispetto del portamento e dell'equilibrio statico ed ornamentale.

Articolo 16. Indicazione di massima per la messa a dimora di nuove piante

1) I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

a) **Preparazione agraria del terreno** - Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:

- ❖ **Lavorazione del suolo** - Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura.
- ❖ **Concimazioni** - Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o, in alternativa, di concime organico, uniformemente distribuito sul terreno. Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate a distanza di tempo anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi organico-biologici.
- ❖ **Preparazione delle buche e dei fossi** - Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.
- ❖ **Apporto di terra di coltivo** - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

b) Messa a dimora di alberi - Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di ancoraggi sotterranei e con pali di sostegno.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice.

All'atto dell'impianto può essere effettuata una somministrazione secondaria localizzata di prodotti radicanti e biostimolanti, attorno e vicino alle radici o alle

zolle, in modo da evitare danni per disidratazione. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

c) Epoca dell'impianto - Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

d) Protezioni - Alla base delle nuove essenze piantumate dovranno essere posizionati i collari di protezione in materiale elastico sufficienti a garantirne la durata per i primi 5 anni dall'epoca dell'impianto.

Articolo 17. Indicazioni di massima per lo sfalcio dei tappeti erbosi

1) **Sfalcio dell'erba:** l'operazione andrà eseguita con un numero di sfalci sufficienti a garantire il decoro ed in funzione dell'uso e della destinazione dei prati. Il taglio del manto erboso dovrà avvenire a mezzo di tosaerba con lama rotante. Nelle aiuole di piccole dimensioni o comunque laddove sia impossibile l'accesso dei macchinari semoventi, è fatto divieto di sfalciare l'erba con il decespugliatore, ammesso peraltro per il bordo aiuola e i tondelli delle alberature, con la massima attenzione alla regolazione dei giri/motore per evitare il danneggiamento del colletto delle alberature, specie quelle più giovani. Tale precauzione dovrà essere rivolta anche verso tutte le strutture fisse o mobili presenti sull'area, in particolare alla base dei pali di sostegno in legno di strutture come giochi, cestini ecc. I tosaerba dovranno essere dotati di dispositivo per la raccolta dell'erba sfalciata che dovrà essere immediatamente rimossa. Il taglio non dovrà mai essere effettuato quando l'erba è eccessivamente bagnata ed il terreno troppo umido: nei periodi caldi si dovrà preferibilmente evitare di tagliare nelle ore di maggior insolazione. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che non dovranno in alcun modo rimanere sul prato o in prossimità di esso, sia per ragioni di carattere estetico, sia per evitare l'insorgere ed il diffondersi di malattie, nonché la formazione di chiazze (eziolatura). Può essere tuttavia effettuato lo sfalcio senza raccolta, qualora si tratti di prati costituiti da gramigne caratterizzati da frequenti tagli di piccola entità durante il periodo estivo. Sfruttando l'effetto "Mulching", ovvero pacciamatura con un leggero strato vegetale, per il taglio si dovranno usare apposite macchine tosaerba. La tosatura di volta in volta dovrà essere effettuata perpendicolarmente alla precedente per consentire il taglio di quelle piante cresciute nella stessa direzione del movimento della macchina e sfuggite al precedente passaggio. È indispensabile l'uso di falci, falcioline, forbici, ecc., per le rifiniture lungo le siepi, le aiuole, intorno agli alberi e manufatti, cioè dove non è possibile l'uso delle succitate macchine. È comunque vietato l'uso di motofalciatrici agricole a barra.

2) **Potatura delle siepi e dei cespugli:** l'operazione dovrà essere eseguita in modo tale da garantire durante tutto l'anno l'ordine e la pulizia e la foggatura preesistente, ovvero in modo costante durante i vari interventi di manutenzione, eseguita con tagliasiepi meccanico e, ove necessario, con taglio manuale con l'asportazione dei rami vecchi deperiti e privi di vigore. Salvo che non sia indicato diversamente, la potatura avverrà su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, consentendo il normale sviluppo delle siepi in fase di accrescimento. Durante tali

operazioni dovranno essere effettuate le scerbature alla base in modo da lasciare sempre libere le piante da erba infestanti.

Articolo 18. Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

1) **Superfici a verde** - Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. È vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

2) **Parti aeree degli alberi** - Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2.

Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

3) **Radici degli alberi** - I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 100 dalla base secondo la seguente tabella:

diametro fusto cm	Raggio minimo area di rispetto metri
< 20	1,5
Tra 20 e 80	3,0
> 80	5,00 valutando le situazioni anche in considerazione dell'apparato radicale

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere disinfettate con fungicida a matrice biologica.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane. In presenza di umidità tale periodo può essere prolungato a tre settimane. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità dell'albero.

4) **Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili** - In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

5) **Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse** - L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.

6) **Responsabilità** - Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o di radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per la caduta degli alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori non concordati con l'Amministrazione Comunale e/o non eseguiti secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori.

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19. Disciplina del sistema sanzionatorio

1) Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni emanate in forza dello stesso è punita, in via amministrativa, in base ad importi

stabiliti da ogni singolo articolo. Qualora non fosse indicato alcun importo la violazione si intende punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2) Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

3) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4) Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

5) Nello specifico la disciplina dell'impianto sanzionatorio è contenuta nel Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative.

Articolo 20. Controlli amministrativi

1) Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;

2) Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:

- ❖ d'iniziativa del personale di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;
- ❖ su richiesta del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali;
- ❖ su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- ❖ su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino

Articolo 21. Reiterazione delle violazioni

1) Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.

2) Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

3) La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.

4) Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 22. Destinazione dei proventi sanzionatori e delle quote versate ai sensi del presente Regolamento.

- 1) I proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune.
- 2) Gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative comminate ai sensi del presente Regolamento dovranno essere utilizzati esclusivamente per operazioni di miglioramento e riqualificazione del patrimonio floreale e arbustivo comunale.

ALLEGATI

Allegato A

Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto

- 1) Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. *platanii*)
- 3) Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
- 4) Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
- 5) Verticilloso (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
- 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
- 7) Processionaria del pino (*Thaumtopoea pytiocampa* Denn. et Schiff.)
- 8) Bostrico (*Ips typographus* L.)
- 9) Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
- 10) Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)

Allegato B

Specie esotiche sconsigliate

Genere e specie	Tendenza a spontaneizzare
Acero negundo (<i>Acer negundo</i>)	Alta
Ailanto (<i>Ailanthus altissima</i>)	Alta
Indaco bastardo (<i>Amorpha fruticosa</i>)	Alta
Buddleia (<i>Buddleja davidii</i>)	Alta
Ciliegio tardivo (<i>Prunus serotina</i>)	Alta
Quercia rossa (<i>Quercus rubra</i>)	Alta
Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Alta
Spirea del Giappone (<i>Spiraea japonica</i>)	Medio/Alta
Gelso da carta (<i>Brussonetia papyrifera</i>)	Medio
Paulonia (<i>Paulownia tomentosa</i>)	Bassa
Olmo siberiano (<i>Ulmus pumila</i>)	Medio
Gleditsia (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Bassa

Allegato C

Elenco degli alberi e arbusti consigliati

- Acero campestre (*Acer campestre*)
- Acero di monte (*Acer pseudoplatanus*)
- Ontano nero (*Alnus glutinosa*)
- Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
- Bagolaro (*Celtis australis*)
- Corniolo (*Cornus mas*)
- Sanguinella (*Cornus sanguinea*)
- Biancospino (*Crataegus monogyna*)
- Biancospino selvatico (*Crataegus oxyacantha*)
- Fusaggine (*Evonymus europaeus*)
- Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*)
- Orniello (*Fraxinus ornus*)
- Noce nero (*Juglans nigra*)
- Noce comune (*Juglans regia*)
- Alloro (*Laurus nobilis*)
- Ligustro (*Ligustrum vulgare*)
- Melo selvatico (*Malus sylvestris*)
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
- Pioppo bianco (*Populus alba*)
- Pioppo nero (*Populus nigra*)
- Ciliegio selvatico (*Prunus avium*)
- Prugnolo (*Prunus spinosa*)
- Cerro (*Quercus cerris*)
- Rovere (*Quercus petraea*)
- Roverella (*Quercus pubescens*)
- Farnia (*Quercus robur*)
- Spincervino (*Rhamnus catharticus*)
- Frangola (*Rhamnus frangula*)
- Rosa selvatica (*Rosa canina*)
- Salice bianco (*Salix alba*)
- Salicone (*Salix caprea*)
- Salice cenerino (*Salix cinerea*)
- Salice da ceste (*Salix triandra*)
- Salice rosso (*Salix purpurea*)
- Sambuco nero (*Sambucus nigra*)
- Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)
- Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*)
- Olmo campestre (*Ulmus minor*)
- Lantana (*Viburnum iantana*)
- Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)